

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contesto normativo e contrattuale di riferimento

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativi si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito indicato. Va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative contenute in norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e richiamate dalle norme legislative o regolamentari:

- D. Lgs. n. 165/2001 " Testo Unico sul Pubblico Impiego ", in particolare per quanto previsto agli articoli 2 comma 2; 5; 7 comma 5; 40 comma1; 3bis e 3 quinquies; 45 commi 3 e 4;
- D. Lgs. n. 150/2009 " Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ", in particolare articoli da 14, 23 e 31 (questo richiamo non deve essere corretto);
- D. Lgs. n. 141/2011 " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 15 del 2009 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli articoli 19, 31 e 65 del. Lgs. n. 150/2009;
- D. L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economia ", in particolare articolo 9 commi 1, 2 bis, 17 e 21;
- D. L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012 " Spending Review ", in particolare art. 2 commi 17, 18 e 19 e art. 5 comma 11 quater;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. del e ss.mm.ii.;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro comparto Regioni- Autonomie Locali sottoscritti in data 31/03/1999; 01/04/1999; 14/09/2000; 22/01/2004; 09/05/2006; 11/04/2008; 31/07/2009; 21/05/2018.

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria


1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo determinato e indeterminato – ivi compreso il personale comandato o distaccato.

2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

3. È fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che presidono alle modalità di destinazione ed utilizzo delle risorse economiche di cui al Fondo Salario Accessorio, destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.

4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3 – verifiche dell'attuazione del contratto

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the bottom margin. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, di norma in occasione della stipula dell'accordo di cui al comma 3 dell'art. 2, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta unitaria, scritta o motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati ed ambiti di competenza della contrattazione decentrata integrativa

1. Nel caso insorgano delle controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano, tempestivamente per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo in grado di fornire una interpretazione *autentica*.

2. L'iniziativa può essere anche unilaterale. In questo caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.

3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie in corso se hanno ad oggetto le materie regolate dall'accordo.

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I – RISORSE E PREMIALITA'


Art. 5 – Quantificazione delle risorse

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

2. Le risorse variabili di cui all'art. 70 del CCNL 21.05.2018 possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti, l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere destinate al finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio non collegati ai sopradetti obiettivi di razionalizzazione e/o riorganizzazione delle attività programmate.

3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 70 del CCNL 21.05.2018 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.

Sono condizioni necessarie e legittimanti le seguenti:



- a) Elaborazione di un apposito progetto che dimostri sempre l'esistenza di obiettivi di miglioramento o l'implementazione di nuovi servizi, in termini non generici, ma di concreti risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; detti risultati devono essere tali da essere conseguiti solo tramite un suolo attivo e determinante del personale coinvolto;
- b) Incentivazione della prestazione del solo personale direttamente interessato e coinvolto;
- c) Stanziamento in bilancio in misura ragionevole rapportato all'entità (valorizzabile) dei previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di servizi;
- d) Accertamento e verifica, anche intermedia, del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte del Nucleo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
- e) Garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica dei risultati raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi di servizi, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento della prestazione;
- f) Previsione che, in caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e risultati predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possano essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l'Ente.

Art. 6 – Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nell'arco di validità del presente contratto decentrato (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), l'Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti di premialità:

- a) I compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. produttività); istituto per il quale è richiesta l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance adottato dall'Ente;
- b) Le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 D. Lgs. 150/2009, nonché degli effetti imposti dall'art. 9 comma 21 del D. L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010); istituto per il quale si applica il sistema di valutazione adottato dall'Ente;
- c) La retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente;
- d) Le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata (si veda successivo capo IV) e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente.

CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 7– Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili ("fondo risorse decentrate") sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:

a) Corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato dall'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative, nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;

b) Riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

c) In base ai principi dell'art. 18 del D. Lgs. 150/2009, il sistema di valutazione del personale dovrà stabilire i seguenti principi: la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dal Nucleo di Valutazione;

d) Fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in "fasce di merito", fermo rimanendo che "deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale".

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:

a) I sistemi incentivanti, la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono uniformati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

b) Le risorse – attraverso il sistema di valutazione – sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni;

c) La premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali – quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;

d) La prestazione individuale rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;

e) Il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

3. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di "produttività", oltre che le risultanze del sistema di valutazione, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.

4. I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato e/o determinato, non partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo per i primi sei mesi di lavoro, in caso di mancato superamento del periodo di prova.

CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Art. 8 – Criteri generali

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 150/2009.



2. per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario che il lavoratore abbia maturato, entro la data precedente la decorrenza del beneficio, una permanenza minima presso l'ente nella posizione economica immediatamente inferiore di due anni per l'accesso alla seconda posizione economica.

3. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio avrà diritto alla progressione il dipendente con la maggiore anzianità nella stessa posizione economica (o nella posizione economica in godimento) e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente.

4. In sede di accordo annuale di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. c) saranno definite le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale e la relativa ripartizione tra le categorie.

5. Il valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.

6. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all'art. 9 commi 1 e 21 del D. L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.

CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITÀ

Art. 9 – Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.

3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del responsabile di Servizio mediante apposita determinazione.

4. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.

5. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.

6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Servizio.

7. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 10 – Ex Indennità di rischio (indennità condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile attualmente determinata dal vigente CCNL (attualmente art. 37 CCNL 14.09.2000, art. 41 CCNL 22.01.2004 e art. 70-bis del CCNL 21.05.2018) in € 1,50 giornalieri.

2. Si individuano le seguenti prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio di cui al comma precedente:



- Impiego di automezzi e altri mezzi per il trasporto di cose e per la manutenzione degli immobili;
- Lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico;
- Utilizzo di materiali quali agenti chimici, attrezzature e strumenti potenzialmente pericolosi.

3. L'erogazione dell'indennità avviene di norma mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Servizio entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

Art. 11 – Ex Indennità di disagio (indennità condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità compete, oltre al trattamento del lavoro straordinario, una indennità di disagio attualmente determinata ai sensi dell'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018 in € 1,50 giornalieri.

2. L'indennità in oggetto compete esclusivamente nei seguenti casi:

a) La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per:

- Fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità;

- Garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile.

b) Il dipendente deve essere chiamato al di fuori dell'orario di servizio.

c) La prestazione è stata richiesta dai soggetti autorizzati;

L'erogazione dell'indennità avviene di norma, mensilmente sulla base di quanto comunicato dal competente Responsabile di Servizio, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto.

Art. 12 – Ex Indennità maneggio valori (indennità condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti designati "agenti contabili" adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

2. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali – eventualmente – il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comporta maneggio di valori.

3. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000 e art. 70-bis del CCNL 21.05.2018) si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:

a) Media mensile complessa dei valori maneggiati fino a € 1.000,00: indennità di € 1,00 giornaliera;

b) Media mensile complessa dei valori maneggiati oltre € 1.001,00: indennità di € 1,50 giornaliera.

4. L'erogazione dell'indennità di maneggio valori avviene annualmente, a consuntivo.

Art. 13 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I CCNL 1.04.1999)

1. L'indennità' prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 (importo massimo € 300,00 annui lordi):

a) Compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale;

b) Compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto.

3. Le indennità indicate al comma 1 vengono determinate come segue: per tre deleghe € 300,00, per due deleghe € 200,00, per una delega € 100,00.

4. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro né con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1.04.1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.

5. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione e successivamente alla maturazione del diritto. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

Art. 13 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) come aggiornato dall'art. 7, comma 1 de CCNL 9.05.2006)

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo dall'art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di Servizio in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere iscritto ed adeguatamente motivato.

2. Le fattispecie alle quali i Responsabili di Servizio dovranno fare riferimento sono le seguenti:

a) Responsabilità istruttorie di procedimenti particolarmente complessi, correlate ad un ufficio quale unità organizzativa complessa, con trattazione di più materie diverse tra loro con conoscenza di diverse discipline – coefficiente: 1,00;

b) Responsabilità correlate ad un ufficio quale unità organizzativa semplice, con trattazione di una materia specifica o particolare conoscenza di natura tecnica – coefficiente: 0,60;

c) Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro – coefficiente: 0,40.

3. L'importo delle indennità è quantificata dall'ufficio ragioneria a seguito dell'atto di conferimento dell'incarico, contenente l'espressa indicazione di una delle fattispecie di cui al comma precedente, tenuto



conto di tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e della quota delle risorse decentrate annualmente destinata allo scopo.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico si applica il criterio della prevalenza della funzione esercitata, escludendo il cumulo delle condizioni sopra indicate.

5. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, successivamente alla maturazione del diritto. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 15 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d) (*proventi da sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza scopo di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse e a garanzia di diritti fondamentali*) e k) (*le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ovvero: incentivi per la progettazione, incentivi per la pianificazione, compensi per avvocatura, recupero evasione ICI, diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario*) del CCNL 1.04.1999, ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato possono essere erogati emolumenti ai sensi degli specifici regolamenti vigenti nell'ente.

Art. 16 – Fondo per eventi straordinari ed imprevedibili

In caso di eventi straordinari ed imprevedibili (ad esempio calamità naturali...) al fine di fronteggiare le esigenze di lavoro aggiuntivo dei dipendenti, il fondo per il lavoro straordinario, di cui all'art. 14 del CCNL del 1.04.1999, può essere integrato fino ad un massimo di € 1.000,00 annui.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI


Art. 17 – Telelavoro (lavoro a distanza)

1. I dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 14.09.2000, possono partecipare ai progetti di produttività e saranno assoggettati alla valutazione finale prevista dalla vigente regolamentazione in materia.

Art. 18 – Personale comandato o distaccato

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

Art. 19 – Personale in gestione associata



1. Nel caso di gestione associata di funzioni e/o servizi potranno essere concordate delle specifiche integrazioni al presente contratto collettivo decentrato tenuto conto di quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Art. 20 – Piani di razionalizzazione

1. Le parti riconoscono la possibile validità dei piani di razionalizzazione in applicazione di quanto contenuto nell'art. 16 comma 4 ,5 e 6 del D. L. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15.07.2011.

Dichiarazione congiunta

1. Le parti concordano di incontrarsi nel mese di gennaio 2020, per definire, alla luce del nuovo contratto, nuove progressioni economiche.

Isola del Giglio, 04 ottobre 2019

Delegazione di parte pubblica

Dott. Federico Ortellì
Arch. Alessandro Petrini
Com. te Roberto Galli



Delegazione di parte sindacale

Sergio Lunghi UIL FPL
Aldo Bartoletti
Maria Angela Rusci
Marcello Brothel

